



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Palermo

Prot. n°

72383

del

04 SET. 2012

OGGETTO: circolare recante le linee guida per l'avvio dell'esercizio di autoscuole nel territorio della
Regione siciliana.

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Palermo

Area Servizi alla Persona
Direzione attività produttive
Ufficio autoscuole
Palazzo delle Ferrovie
via Roma, 19
90100 - Palermo

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Agrigento

Attività Economiche e Produttive
via Esseneto, 62
92100 - Agrigento

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Catania

3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale
Attività Economiche Produttive - Attività Produttive
via Montelauro, 2
adiacente Centro Direzionale Nuovaluce
95030 - Tremestieri Etneo (CT)

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Trapani

Settore n° 6
Sviluppo economico, politiche agricole e cultura
via Carrera, 8
91100 - Trapani

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Messina

IV Dipartimento
3° U.D. Pianificazione strategica e mobilità
U.O. Gestione trasporti e distribuzione
via XXIV Maggio - Palazzo Uffici - Piano 4
98100 - Messina



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Enna
4° Settore – Lavoro e Sviluppo Economico
via B. Varisano, 4
94100 - Enna

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Caltanissetta
Settore 06 - Sviluppo economico ed attività produttive
via N. Martoglio, 1
93100 - Caltanissetta

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Ragusa
Settore 5°
viale del Fante, 10
97100 - Ragusa

raccomandata a/r

Alla Provincia regionale di Siracusa
VI Settore – Sviluppo economico
Via Roma, 31
96100 - Siracusa

e. p.c. All'Assessore regionale
delle infrastrutture e della mobilità
via Leonardo da Vinci, 161
90145 - Palermo

L'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che detta la disciplina delle autostrade, ha recentemente subito importanti modifiche ad opera dell'art. 10, commi da 5 a 5 *octies*, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

A seguito di tali sostanziali modifiche, al fine di una corretta interpretazione dell'art. 123 del Nuovo codice della strada, come modificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha opportunamente chiesto un parere al Consiglio di Stato sulle seguenti problematiche:




Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

- a) sulle conseguenze derivanti dalla sostituzione del previgente regime, quello della DIA, che comportava solo verifiche *ex post*, col nuovo regime, quello della SCIA, introdotto con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, all'art. 49, commi 4 e 4 bis, ha riscritto l'art. 19 della legge n. 241/90, sostituendo con l'espressione "segnalazione di dichiarazione di inizio attività" quella di "dichiarazione di inizio attività", che ha sottratto la possibilità di apertura di una nuova autoscuola al precedente regime autorizzatorio basato sul rapporto tra numero di autoscuole e popolazione, estensione del territorio, indice di motorizzazione ed assoggetta al mero obbligo di presentazione di una dichiarazione di inizio attività (DIA);
- b) sulla corretta interpretazione del requisito dell'esclusività, di cui al 4° comma dell'art. 123 del D. lgs. n. 285/92, in relazione sia alla eventuale possibilità per il soggetto, titolare di autoscuola, di svolgere l'attività di consulenza automobilistica, ai sensi della legge n. 264/1991, sia in relazione all'eventuale esercizio di attività di scuola nautica da parte delle autoscuole avviate dopo il 2007.

Il superiore Organo consultivo di Palazzo Spada, con parere n. 4514/2011 del 7 dicembre 2011 - in merito al primo dei superiori quesiti - di cui alla lettera sub a), col quale è stato chiesto di sapere se, a seguito dell'introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) in luogo della precedente DIA (dichiarazione di inizio attività), l'interpolazione derivante dalla legge n. 120/2011 (mediante l'inserimento all'art. 123 CdS dell'art. 7 bis) impedisca di aprire una nuova autoscuola prima della verifica del possesso dei prescritti requisiti - ha affermato, in buona sostanza, che la sostituzione del regime previgente della DIA con quello della SCIA è irrilevante in relazione a quanto previsto dall'art. 123, comma 7 bis, del D. lgs. n. 285/92 che sottopone l'avvio dell'attività di autoscuola ad un regime peculiare, che si atteggia a modello autorizzatorio, che contempla la necessità di verifiche *ex ante* rispetto al concreto inizio dell'attività.

In merito al secondo dei sopra riportati quesiti, di cui alla lettera sub b), col quale è stato chiesto di sapere la corretta interpretazione del requisito dell'esclusività, sancito dall'art. 123, 4° comma, del D. lgs. n. 285/92 ("Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio"), il superiore Consesso ha affermato, coerentemente a quelli che sono i principi costituzionali in tema di libertà d'esercizio dell'attività di impresa, che non può che declinarsi nella possibilità, per il singolo soggetto, di essere titolare di una sola autoscuola, eventualmente con più sedi ma, in tal caso, a condizione che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Tale requisito di esclusività non può che avere una portata meramente soggettiva e non oggettiva: ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare (dedicata, cioè, all'attività di una sola autoscuola), senza però escludere che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili.

Da questo assunto ne discende che, ove il titolare di un'autoscuola sia anche in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di consulenza automobilistica, non si comprende per quale ragione egli dovrebbe nominare in proposito un institute qualificato per quest'ultima attività, perfettamente compatibile con l'esercizio della prima e irrilevante ai fini della esclusività di gestione dell'autoscuola, nel significato sopra evidenziato.

Non operando, quindi, il principio di esclusività a livello oggettivo, parimenti, per le medesime superiori considerazioni, non è possibile impedire che la formazione e l'istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche avvenga nelle autoscuole.

Ciò premesso, con nota prot. n° 42134 del 2 maggio u.s., questo Dipartimento ha richiesto a codeste Province regionali di comunicare se i rispettivi regolamenti siano stati già aggiornati con le modifiche legislative intervenute a seguito dell'entrata in vigore delle più volte richiamate norme.

Considerato che, dall'esame dei riscontri pervenuti alla superiore richiesta, nessuna di codeste Province ha provveduto ad aggiornare i propri regolamenti, si rende opportuno, attraverso la presente circolare, fornire delle linee guida atte a consentire a codeste Province medesime, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della presente circolare, di dotarsi di un regolamento uniforme e armonico con il nuovo assetto normativo.

Nelle more dell'adozione del proprio regolamento codeste Province, per ogni aspetto concernente la gestione delle autoscuole, dovranno attenersi a dette linee guida, oltrecchè ovviamente alle relative disposizioni contenute nell'art. 123 del Nuovo codice della strada.

Infine, sarà onere di Codeste Province, per tutte quelle autoscuole che abbiano iniziato la propria attività secondo il previgente regime della DIA (senza, quindi, il preventivo controllo dei requisiti), di provvedere a regolarizzarle, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, a pena della immediata cessazione della loro attività.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

LINEE GUIDA

1. Fonti normative

Per i fini che ci si prefigge, le fonti normative, di carattere legislativo e regolamentare, che disciplinano la materia delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, denominate autoscuole, sono essenzialmente le seguenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;
- art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*, come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120;
- articoli 334 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;
- decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 *"Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"*;
- decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391 *"Regolamento recante norme per l'abrogazione del comma 2 dell'art. 1, del comma 3 dell'art. 9 e del comma 2 dell'art. 14 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317"*;
- art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- decreto ministeriale 29 luglio 2003 *"Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"*;
- art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 *"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"*;
- legge 29 luglio 2010, n. 120 *"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"*.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

2. Definizione e attività delle autoscuole.

Vengono definite autoscuole, dal primo comma dell'art. 123 del D. lgs. n. 285/92, le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti.

A norma del comma 7, dell'art. 123 del D. lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria; essa, inoltre, svolge attività di educazione stradale e di istruzione, così come si evince dall'art. 335 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), previo accertamento dei requisiti prescritti dallo stesso Regolamento.

Le autoscuole possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.

Le autoscuole possono svolgere, inoltre, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le pratiche relative alle patenti di guida ed in particolare il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, ai sensi del D. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

Le autoscuole sono autorizzate, altresì, alla preparazione dei candidati per:

- a) il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (C.I.G.C.);
- b) il conseguimento della patente di guida delle categorie A1 - A - B - C - D - E e delle patenti speciali delle categorie A1 - A - B - C - D - E;
- c) l'effettuazione degli esami di revisione delle patenti di cui alla precedente lett. b);
- d) il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale (C.A.P.).

Inoltre, possono essere autorizzate dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti all'effettuazione dei corsi per il conseguimento dei Certificati di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) e per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17.

Le autoscuole autorizzate, ai sensi del D.M. 29 luglio 2003, possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Le autoscuole, ai sensi del secondo comma dell'art. 123 del D. lgs. n. 285/92, sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, alle quali compete l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis del medesimo articolo.

3. Numero delle autoscuole in ambito territoriale

Non sussistono specifiche limitazioni numeriche al numero delle autoscuole in ambito provinciale.

4. Centri d'istruzione

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 317/1995, è data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi, secondo quanto disposto dagli artt. 2602 e ss. del codice civile, e a costituire centri di istruzione automobilistica.

5. Esercizio dell'attività: segnalazione certificata di inizio attività, requisiti, capacità finanziaria, comunicazioni, casi di sospensione e di revoca

Secondo il combinato disposto degli artt. 123 del D. lgs. n. 285/92 e 335 del D.P.R. n. 485/92, ai fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, il soggetto titolare ne deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei relativi beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia regionale territorialmente competente.

Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola possono procedere mediante la presentazione, allo specifico Settore della Provincia regionale competente per territorio, di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del riscritto art. 19 della legge n. 241/90.

Nel caso di società o di enti l'istanza di inizio attività deve essere effettuata da persona munita di procura da parte del relativo legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 335 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada e dall'art. 123, comma 4°, di quest'ultimo.

La procura deve essere comunque presentata da parte della società o dell'ente. Nel conseguente provvedimento provinciale devono essere riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

Detta istanza di autorizzazione è, comunque, subordinata agli accertamenti ed al conseguenziale perfezionamento dell'iter da parte della Provincia regionale territorialmente competente.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti o nell'ipotesi di documentazione incompleta o irregolare, la Provincia regionale territorialmente competente adotta, nel termine perentorio di



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

trenta giorni dal ricevimento della SCIA - al fine di limitare al massimo l'impedimento temporaneo all'inizio dell'attività di autoscuola - motivati provvedimenti di diniego di inizio attività.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione, redatta su apposito modello predisposto dalle Province e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata allo specifico Settore della Provincia regionale competente per territorio.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione di adeguata capacità finanziaria;
- b) copia informale di atto costitutivo della società di persone;
- c) copia informale di atto costitutivo e di statuto per tutti gli altri tipi di società;
- d) originale o copia conforme del certificato di idoneità di insegnante di teoria e istruttore di guida;
- e) copia informale dei tesserini autorizzativi rilasciati alla/e autoscuola/e dalle Province regionali competenti presso cui sono state svolte entrambe le mansioni di insegnante e di istruttore per almeno un biennio negli ultimi cinque anni;
- f) attestazione rilasciata dall'Istituto previdenziale competente della regolare contribuzione per i periodi di attività lavorativa svolta;
- g) planimetria dei locali da adibire all'attività, in scala 1:100, quotata, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie;
- h) titolo comprovante la disponibilità dei locali ovvero contratto di locazione o di compravendita o altro atto in originale o in copia conforme;
- i) certificato di agibilità relativo ai locali di cui alla lettera g);
- j) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dei locali di cui alla lettera g), rilasciata da ditta autorizzata;
- k) copia informale di un documento di riconoscimento e della patente di guida, entrambi in corso di validità, del richiedente se impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società.

Il titolare o legale rappresentante, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuole, dovrà produrre alla provincia regionale territorialmente competente documentazione attestante l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Il mancato rispetto del superiore termine, costituente disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole, può comportare la sospensione o la revoca dell'attività.

I requisiti personali e morali richiesti per intraprendere l'attività di autoscuola sono i seguenti:

1. aver compiuto ventuno anni;
2. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
3. essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni da comprovarsi mediante contratti di lavoro e di incarico e idonea certificazione attestante la regolare posizione contributiva da parte dell'Istituto previdenziale;
4. non essere stato dichiarato delinquente per i casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
5. non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
6. non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero che non siano in corso, nei loro confronti, procedimenti per dichiarazione di fallimento;
7. non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e s.m.i.;
8. non essere sottoposti a misure di sicurezza amministrative personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D. lgs. n. 285/92.

Qualora venga meno uno dei requisiti di cui ai superiori punti 4), 5), 6), 7) e 8), l'attività sarà revocata.

I requisiti tecnici richiesti, in conformità alle disposizioni ministeriali richiamate nell'art. 123, comma 10, del D. lgs. n. 285/92, i seguenti:

- a) disporre di locali idonei e adeguatamente attrezzati;
- b) disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti a tutte le categorie di patenti.

Il requisito di cui alla lett. b) può essere dimostrato entro il termine di trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

In ogni caso, l'attività non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Provincia regionale territorialmente competente, del possesso dei requisiti prescritti. Detta verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiore a tre anni.

L'inizio dell'attività senza l'atto autorizzatorio o in mancanza dei requisiti prescritti dalla presente e/o dalla legge è equiparato allo svolgimento abusivo dell'attività e, come tale, sanzionato in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del D. lgs. n. 285/92.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di autoscuola devono dimostrare adeguata capacità finanziaria, in conformità al comma 4° dell'art. 123 del D. lgs. n. 285/92.

La capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 317/1995, può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

1. certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravame ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;
2. attestazione di affidamento, relativa ad un importo di € 25.822,84, rilasciata nelle varie forme tecniche da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

A norma del 4° comma dell'art. 123 del D. lgs. n. 285/92, nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività didattica di autoscuola, per ciascuna di esse deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.

In caso di modifiche conseguenti all'emanazione di normative nazionali, si procederà al corrispondente adeguamento di quanto riportato nei superiori commi.

I soggetti titolari di autoscuole sono tenuti a comunicare allo specifico Settore della Provincia regionale territorialmente competente:

- a) ogni mutamento civilistico dell'impresa in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti morali e personali;
- b) l'eventuale trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare. In tal caso, il soggetto cessionario procede a nuova SCIA mentre il cedente, contestualmente, deve dichiarare con atto separato di voler rinunciare.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
 Dipartimento regionale delle infrastrutture,
 della mobilità e dei trasporti
 Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio e dell'amministratore di società esercente l'attività di autoscuola, l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che venga fatta richiesta, da parte degli eredi o dagli aventi causa del titolare, del socio o dell'amministratore, allo specifico Settore della Provincia regionale territorialmente competente, e a condizione che venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di legge.

Alla superiore richiesta dovranno essere allegati copia informe di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte o il certificato medico attestante l'incapacità fisica ovvero il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

Il prosieguo temporaneo dell'attività, sotto forma di nulla osta provvisorio, avrà durata non superiore a sei mesi.

Detta richiesta deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti, rispettivamente, l'incapacità fisica e giuridica del soggetto.

Se varia la sola denominazione dell'autoscuola, senza la modifica della ragione sociale e senza trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere - entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, con istanza allo specifico Settore della Provincia regionale territorialmente competente - l'aggiornamento dell'autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di competenza.

Per il trasferimento della sede dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla data di avvenuto trasferimento, con istanza indirizzata al Settore della Provincia regionale territorialmente competente, secondo il modello predisposto dal medesimo Settore, l'aggiornamento dell'autorizzazione, allegando i documenti di cui alle lettere g), h), i), j) e k), già allegati all'istanza.

Il mancato rispetto dei termini previsti dai due superiori commi, costituenti disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole, può comportare la sospensione o la revoca dell'attività.

L'attività potrà essere iniziata solo dopo che la Provincia regionale territorialmente competente avrà effettuato tutti i controlli necessari ed il sopralluogo tecnico nei locali oggetto dell'attività.

5. Locali autoscuole e arredamento didattico

I locali delle autoscuole, così come previsto dall'art. 3 del D.M. n. 317/1995, devono comprendere:

7
11



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

- a) un'aula di almeno 25 mq. di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq., dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa e, in entrambi i casi, con ingresso autonomo rispetto all'aula;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.

Tali locali, inoltre, devono soddisfare le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

1. l'altezza minima risulta quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede l'autoscuola;
2. l'illuminazione deve essere garantita con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni e la superficie illuminante deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie utile del locale;
3. l'areazione deve soddisfare le esigenze di ventilazione naturale con aperture attestate su spazi esterni e la superficie apribile deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie utile del locale.

Tali criteri si applicano, altresì, alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 317/1995.

I superiori criteri non si applicano, invece, alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 317/1995, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge n. 264/1991.

L'arredamento didattico dell'aula d'insegnamento, per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è costituito, a mente dell'art. 4 del D.M. n. 317/1995 e fatti salvi gli eventuali successivi aggiornamenti, almeno dai seguenti elementi:

- una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 ovvero una lavagna luminosa;
- un numero di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

7. Insegnanti di teoria ed istruttori di guida

L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma superiore, qualora risulti che siano stati iscritti, nei registri e direttamente presentati agli esami, nel corso dell'anno allievi in numero superiore a 160 (ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione) dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, può essere autorizzato il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi parimenti abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Gli insegnanti e gli istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle autoscuole devono, pertanto, richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida che intendono utilizzare inviando, allo specifico Settore della Provincia regionale territorialmente competente, unitamente alla domanda in bollo su apposito modello predisposto dalla stessa Provincia, la seguente documentazione.

A) Per gli insegnanti di teoria:

- a1) copia informale della patente di guida (almeno cat. B normale o B speciale);
- a2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- a3) n. 2 foto formato tessera;
- a4) dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata ovvero nulla osta del datore di lavoro principale nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale;
- a5) documentazione comprovante la regolare posizione contributiva rilasciata dall'Istituto previdenziale competente dalla quale si evinca, tra l'altro, la mansione svolta.

B) Per gli istruttori di guida:

- b1) copia informale della patente di guida delle categorie A, B, C+E e D;



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
 Dipartimento regionale delle infrastrutture,
 della mobilità e dei trasporti
 Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

- b2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- b3) n. 2 foto formato tessera;
- b4) dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata ovvero nulla osta del datore di lavoro principale nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale;
- b5) documentazione comprovante la regolare posizione contributiva rilasciata dall'Istituto previdenziale competente dalla quale si evinca, tra l'altro, la mansione svolta.

Lo specifico Settore della Provincia regionale territorialmente competente, esaminata la documentazione e accertato il regolare possesso dei requisiti, rilascerà l'apposita tessera autorizzativa di riconoscimento con l'indicazione delle mansioni.

In ogni caso di variazioni, la tessera interessata dovrà essere restituita, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto Settore provinciale.

8. Operazioni straordinarie: trasferimento del complesso aziendale, modifica della compagine sociale, trasformazioni societarie

L'attività di autoscuola non può essere oggetto di trasferimento per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Ai sensi dell'art. 335, comma 5, del D.P.R. n. 485/92, in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a presentare una nuova SCIA, contestualmente alla rinuncia del trasferente, e resta subordinata all'accertamento per il richiedente dei requisiti morali e personali.

Alla nuova SCIA va allegata la medesima documentazione che si allega al momento della presentazione della prima istanza, con l'aggiunta di copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato.

Il soggetto intestatario dell'attività da trasferire dovrà restituire:

- la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
- le tessere del personale per il conseguente aggiornamento;
- tutti i registri ai fini della loro chiusura.

Quegli allievi, che ancora devono completare la loro preparazione, dovranno essere riscritti nella autoscuola subentrante senza che venga loro richiesto alcun onere aggiuntivo.


Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
 Dipartimento regionale delle infrastrutture,
 della mobilità e dei trasporti
 Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

In attesa del completamento della procedura di accertamento da parte della Provincia, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore ad un mese dalla data dell'atto di cessione dell'azienda.

La Provincia procede al perfezionamento della procedura di trasferimento dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza dei requisiti morali, personali, professionali e soggettivi;
- b) la regolarità della documentazione comprovante l'espletamento degli adempimenti inerenti la voltura a favore del richiedente relativamente ai locali, ai veicoli, alle attrezzature ed alla disponibilità degli insegnanti e degli istruttori;
- c) la regolarità della documentazione da allegare in sede di presentazione di prima istanza.

Il cedente, nel caso in cui ometta di comunicare alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività di autoscuola a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino al perfezionamento dell'iter procedurale in capo al cessionario.

Nell'ipotesi in cui l'attività faccia capo ad una società o ad un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale assembleare, deve essere comunicato alla Provincia che, qualora la variazione sia riferita a soci privi della qualifica di amministratori, provvede esclusivamente a prenderne atto, previo accertamento dei requisiti prescritti, sempre che le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare un nuovo procedimento di inizio attività.

Nell'ipotesi di attività intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un atto sostitutivo del precedente, previa revoca di quest'ultimo, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata recante la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'attività.

Qualora tali modifiche comportino la variazione della ragione sociale, deve essere effettuata espressa comunicazione finalizzata alla sostituzione della precedente.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, si procede mediante comunicazione alla Provincia, subordinata



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

all'accertamento dei requisiti perscritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca della precedente.

Se, invece, varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'attività.

9. Interruzione e cessazione dell'attività

Nell'ipotesi di impedimento del soggetto titolare dell'autorizzazione (o del socio amministratore o del legale rappresentante), in caso di società od ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi (art. 335, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada). Nomina che deve essere comunicata alla Provincia.

L'attività, inoltre, può essere sospesa, previa autorizzazione, per gravi e documentati motivi dei soggetti indicati al precedente comma, per un periodo di sei mesi. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita un'ulteriore proroga di sei mesi.

Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà esserne data tempestiva formale comunicazione alla Provincia entro i successivi quindici giorni.

Trascorso detto periodo, qualora l'attività non venga ripresa regolarmente, l'intestatario decade dall'attività e la Provincia regionale territorialmente competente procede alla revoca.

Le ipotesi di cessazione dell'attività di autoscuola sono le seguenti:

- a) per morte del titolare;
- b) per espressa rinuncia;
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- d) per revoca da parte della Provincia regionale territorialmente competente, ex art. 123, comma 9, del D. lgs. n. 285/92, quando:

d1) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

d2) sia venuta meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

d3) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione.

Nelle superiori ipotesi, di cui alle lettere a), b) e c), ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia regionale territorialmente competente, allegando l'originale degli atti rilasciati dalla Provincia



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

e la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa ai fini del conseguente aggiornamento.

Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del titolare, la conduzione dell'auto scuola è affidata temporaneamente agli eredi del titolare oppure ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore e insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività. L'attività permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi l'evento di cui sopra.

In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi all'evento, la titolarità dell'esercizio può essere concessa - previa comunicazione alla Provincia regionale territorialmente competente e dopo favorevole accertamento dei requisiti personali e morali in precedenza descritti, nonché della capacità finanziaria - in ordine di preferenza:

- a) agli eredi del *de cuius*;
- b) ai discendenti dell'eventuale erede rinunciatario;
- c) ad un avente causa in forza di atto *inter vivos* stipulato dagli eredi.

10. Sanzioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 123 del D. lgs. n. 285/92, qualsiasi comportamento o fatto ascrivibile al titolare o al legale rappresentante, nell'ambito dello svolgimento della relativa attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dalle presenti linee guida, comporta, oltre alle specifiche sanzioni normative, anche l'emanazione di un provvedimento di diffida e, in caso di inottemperanza alla stessa, l'applicazione di una ammenda di entità compresa tra € 1.500,00 e € 5.000,00 in ragione della gravità e della reiterazione della violazione.

Quando a seguito di provvedimento di diffida, e nei termini stabiliti nello stesso provvedimento, ai sensi del precedente comma, il soggetto non ottemperi, l'attività sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

A seguito di tre provvedimenti di sospensione emessi nell'arco di un quinquennio, l'attività sarà revocata.

Qualora il soggetto titolare o il legale rappresentante sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale, l'attività verrà sospesa fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Qualora questa sia di condanna, l'attività sarà revocata, diversamente il provvedimento di sospensione dell'attività sarà revocato.



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile


Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non potrà esercitare l'attività e l'esercizio dell'attività durante tale periodo ne comporta la revoca.

Ai sensi dell'art. 123, comma 11, del D. lgs. n. 285/92, chiunque gestisce un autoscuola senza la preventiva autorizzazione provinciale o senza i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola stessa e di cessazione della relativa attività, ordinata dallo specifico Settore della Provincia regionale territorialmente competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del citato Decreto.

A norma del successivo comma 11-bis della superiore disposizione, l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal medesimo art. 123, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola che comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Secondo il comma 12 del medesimo art. 123, chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.

Il Dirigente dell'Area 6
(Rosanna Albanese)



Il Dirigente Generale
(Vincenzo Falgares)

